SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 278

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 novembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2009, n. **172**.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«*376*. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatré e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) il numero 10) è sostituito dal seguente:

«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

«13) Ministero della salute»;

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;

c) all'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;

d) all'articolo 47-*bis*, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;

e) all'articolo 47-*ter*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)*, le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;

3) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».

3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-*bis*, articoli da 47-*bis* a 47-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.



7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.

8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.

9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli àmbiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.

10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1691):

Presentato dal Presidente del Consiglio (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) il 15 luglio 2009.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla commissione il 28 luglio; 16 e 23 settembre 2009.

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2009 (atto n. 1691-A) relatore sen. Vizzini.

Esaminato in aula il 22 settembre 2009 e approvato il 30 settembre 2009.



Camera dei deputati (atto n. 2766):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni V, XI, XII e questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 ottobre 2009.

Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato l'11 novembre 2009.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

— Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali;

13) *Ministero della salute.*».

— Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il testo dell'art. 24, comma 1, lettera *b)* del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

*a) (*omissis*);*

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera *a)*, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, *ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali*, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;».

— Il testo dell'art. 47-*bis*, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 47-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero della salute.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana,di coordinamento del sistema sanitario nazionale, *di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario*, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».

— Il testo dell'art. 47-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 47-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

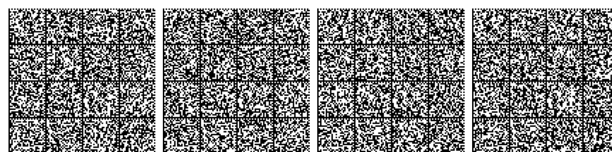
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; *programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali*; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; *organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario;* polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.».

b-*bis) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.*».

— Il testo dell'art. 47-*quater* del citato decreto legislativo, n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 47-*quater (Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 47-*ter*.».



— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Il testo dell'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008, è il seguente:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2004, n. 223.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2003, n. 129.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2001, n. 167.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2003, n. 182.

— Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 527, della citata legge n. 296 del 2006 è il seguente:

«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».



— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete..

— Il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.».

— Il testo dell'art. 1, commi 7, 8 e 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), è il seguente:

«Art. 1. — 1.-6. *(*Omissis*)*.

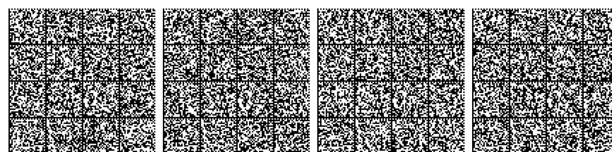
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

9.-10. *(*Omissis*)*.

11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 è il seguente:



«Art. 1. — 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Il testo dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 è il seguente:

«Art. 4-*bis (Monitoraggio sanitario)*. — 1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.».

— Il testo dell'art. 5, comma 2 del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, è il seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4-*bis*, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento ordinario.

09G0182

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 254ª seduta pubblica per martedì 1° dicembre 2009, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente.

09A14484



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 2009.

Modalità di pubblicazioni dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerato che il comma 7 ultima parte del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno devono essere disciplinate le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento;

Ritenuto di individuare le modalità di pubblicazione;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il parere in data 29 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto di conclusione del procedimento di cui all'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è pubblicato, entro cinque giorni dall'adozione, nel sito del Ministero dell'interno ed è consultabile solo a partire dal sito stesso nella sezione dedicata (banner web).

Art. 2.

La pubblicazione del decreto nel sito è consentita per un periodo di sei mesi.

A scopo di documentazione storica e di mantenimento del patrimonio informativo del Ministero dell'interno il decreto, decorso il termine di sei mesi, è reso accessibile esclusivamente nella sezione «storica» del sito, consultabile solo a partire dal sito stesso.

Art. 3.

La pubblicazione nel sito del decreto deve avvenire nel rispetto dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Dell'avvenuta pubblicazione del decreto nel sito è data diffusione nazionale con pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Non sono consentite forme di pubblicità diverse da quelle previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 134

09A14477

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009.

Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007;

Visto il PON Ricerca e competitività 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, approvato dalla Commissione UE il 20 dicembre 2007 con Decisione n. C(2007) 6820;

Visto il PAI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera del 2 aprile 2008;



Decreta:

TITOLO I

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296/2006 e per interventi ad esse connessi e collegati, finalizzati a:

a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;

b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale;

c) realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, definiti con i decreti di cui al successivo art. 6;

d) perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello sviluppo economico con i decreti di cui al successivo art. 6.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) le piccole imprese di nuova costituzione di cui alla lettera *a)* sono quelle costituite non prima di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e autonome, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «Regolamento GBER»;

b) i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale di cui alla lettera *b)* sono considerati qualificati nei seguenti casi:

se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01;

se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale, sempreché completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto;

qualora l'impresa, a seguito della realizzazione del programma, abbia depositato un brevetto prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese destinatarie degli interventi previsti dal presente decreto devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;

i) essere in possesso degli ulteriori specifici requisiti indicati ai Titoli II e III.

Art. 3.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento rientranti nelle tipologie indicate nei successivi Titoli II e III del presente decreto e riguardanti le seguenti attività:

a) sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;

b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ISTAT, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;

c) attività di servizi elencate nell'allegato n. 1.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera *a)*, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della Siderurgia, della Cantieristica navale, dell'Industria carboniera e delle Fibre sintetiche, come individuate nell'allegato 1 al presente



decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato 1.

2. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

3. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto «contratto chiavi in mano».

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 5.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. In relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, nella forma di contributi in conto impianti e/o contributi in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9 del Regolamento GBER, ove più favorevoli.

2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Detto finanziamento è deliberato dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il contributo è determinato in percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 4 in misura massima non superiore all'80% dello stesso. Il finanziamento agevolato è concesso dal Ministero dello sviluppo economico in misura non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4.

3. Con riferimento alle agevolazioni nella forma di garanzia, la concessione potrà avvenire alternativamente:

a) a titolo di aiuto *de minimis*, secondo quanto previsto nel Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 22 dicembre 2006;

b) alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 5, paragrafo1, lettera *c)* del Regolamento GBER.

4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili ed è espressa in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

5. Le intensità massime delle agevolazioni, riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento così come definiti nel Regolamento GBER e ai programmi riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

7. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 6.

Modalità di attuazione

1. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e valutazione, con riferimento alla procedura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi del procedimento.

2. Con i decreti di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può altresì stabilire indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento:

a) ai programmi di investimento e alle attività ammissibili;

b) ai limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili, alle spese ammissibili e alla durata massima dei programmi di investimento agevolati;

c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all'art. 5, nonché alle relative modalità di erogazione.

3. L'erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base di stati di avanzamento documentati.

Art. 7.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

3. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II, ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di programmi di investimento superiori a 50 milioni di euro non soggetti alla notifica individuale di cui all'art. 10, il Ministero dello sviluppo economico, fornisce alla Commissione europea, entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

Art. 8.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:

a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 5, comma 7;

b) in caso di mancata realizzazione del programma di investimenti;

c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'art. 5, comma 6;

d) in tutti gli altri casi eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 6.

Con il suddetto provvedimento di concessione sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



TITOLO II

PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO

Art. 9.

Aree territoriali e programmi ammissibili

1. I programmi di investimento di cui al comma 2, riguardanti le tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere realizzati unicamente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo, 3 lettere *a)* e *c)* del Trattato UE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie:

a) realizzazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dell'allegato 1 al Regolamento GBER.

Art. 10.

Notifica individuale

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i programmi con investimenti ammissibili in immobilizzazioni superiori a 50 milioni di euro, qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. È altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, di cui al precedente art. 4, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

TITOLO III

PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI PROPOSTI DA PMI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO

Art. 11.

Soggetti beneficiari, aree e programmi ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse solo a piccole e medie imprese che realizzano programmi d'investimento.

2. I programmi di cui al comma 3, riferiti alle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere unicamente realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo, 3 lettere *a)* e *c)* del Trattato UE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

3. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive;

b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;

c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Art. 12.

Notifica individuale

1. Per i programmi comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. È altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento, di cui al precedente art. 4, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 394



ALLEGATO 1

Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.

A tal fine:

a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;

d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

per «prodotti agricoli» si intendono:

i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

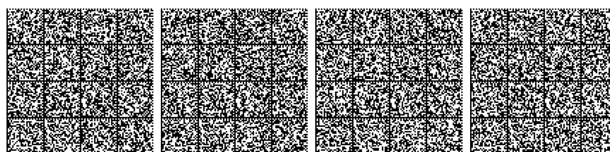
per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

Elenco delle attività di servizi ammissibili.

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione



di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

Informatica e attività connesse, limitatamente a:

a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0) , ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);

c) edizione di software (rif. 58.2);

d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);

e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);

f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);

g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).

72 - Ricerca scientifica e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:

a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;

b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;

c) attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;

d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);

e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);

f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;

g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);

h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);

i) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74. 10.1 e 74.10.9);

j) attività dei call center (rif. 82.20).

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:

a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;

b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

ALLEGATO *2*

Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese

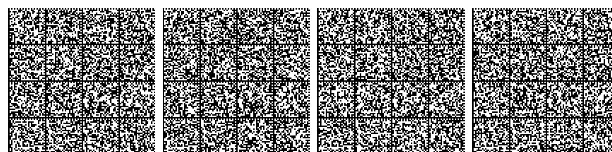
Per quanto riguarda i programmi d'investimento di cui ai titoli II e III:

1) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 4, sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento;

2) le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera *d)* dell'art. 4, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili; le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima;

3) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 4, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

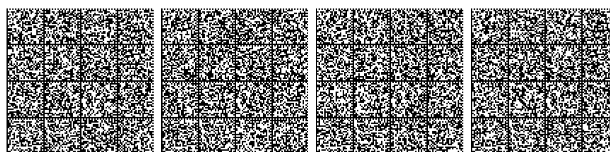
4) in relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, qualora il programma d'investimento sia agevolato con risorse FESR, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, l'impresa deve produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008.



ALLEGATO 3

MASSIMALI DI AIUTO (ESL) PER LE AREE AMMESSE AGLI AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE PER IL PERIODO 2009-2013

AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE				
SETTORI DIVERSI DALLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI				
Aree 87.3.a)		***Dimensione di impresa (1)***		
		P	**M**	**G**
Calabria (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)		60 %	50 %	40 %
Calabria (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)		50 %	40 %	30 %
Campania, Puglia e Sicilia		50 %	40 %	30 %
Basilicata (dal 1/1/2007 al 31/12/2010) (2)		50 %	40 %	30 %
Aree 87.3.c)	***Riferimenti agli Orientamenti di Stato a finalità regionale***	***Dimensione di impresa (1)***		
		P	***M***	***G***
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)	Punto 30.A	45 %	35 %	25 %
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)	Punto 30.A	35 %	25 %	15 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise	Punti 30.C, 30.E, 30.G e 30.H.2	35 %	25 %	15 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 30.H.1	30 %	20 %	10 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 31.A	30 %	20 %	-
Provincia di Viterbo - solo alcune aree	Punto 31.B	35 %	25 %	-
(1) P = Piccola; M = Media; G = Grande. L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800 del 06.08.2008.				
(2) A seguito di valutazione effettuata nel corso del 2010 la Commissione europea deciderà se dal 1/1/2011 al 31/12/2013 continueranno ad applicarsi i massimali indicati in tabella oppure saranno ridotti e si applicheranno i seguenti: P=40%, M=30% e G=20%				



AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE				
ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI				
Aree 87.3.a)		***Dimensione di impresa (1)***		
		P	**M**	**G**
Calabria (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)		60 %	50 %	40 %
Calabria (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)		50 %	50 %	30 %
Campania, Puglia e Sicilia		50 %	50 %	30 %
Basilicata (dal 1/1/2007 al 31/12/2010) (2)		50 %	50 %	30 %
Aree 87.3.c)	***Riferimenti agli Orientamenti di Stato a finalità regionale***	***Dimensione di impresa (1)***		
		P	***M***	***G***
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)	Punto 30.A	45 %	40 %	25 %
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)	Punto 30.A	40 %	40 %	15 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise	Punti 30.C, 30.E, 30.G e 30.H.2	40 %	40 %	15 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 30.H.1	40 %	40 %	10 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 31.A	40 %	40 %	- (3)
Provincia di Viterbo - solo alcune aree	Punto 31.B	40 %	40 %	- (3)
(1) P = Piccola; M = Media; G = Grande. L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800 del 06.08.2008.				
(2) A seguito di valutazione effettuata nel corso del 2010 la Commissione europea deciderà se dal 1/1/2011 al 31/12/2013 continueranno ad applicarsi i massimali indicati in tabella oppure saranno ridotti e si applicheranno i seguenti: P=40%, M=30% e G=20%				
(3) Per le Grandi imprese con un numero di dipendenti inferiore a 750 e/o con un fatturato inferiore a 200 Ml di Euro l'intensità di aiuto è pari al 20%				



ELENCO DELLE AREE AMMESSE AGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE PER IL PERIODO 2009 - 2013

(Elaborato sulla base della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea il 28.11.2007 e pubblicata sulla G.U.U.E. C90 del 11.04.2008)

AREE 87.3 A)

CALABRIA
CAMPANIA
PUGLIA
SICILIA
BASILICATA
* Nel 2010 verrà effettuato un riesame in base alla media triennale dei dati aggiornati sul PIL disponibili. Se il PIL pro capite relativo alla regione sarà sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, la Basilicata continuerà a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), altrimenti la regione sarà ammissibile agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

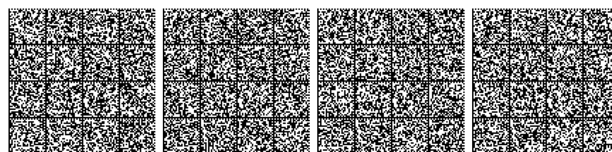
AREE 87.3 C)

Regione PIEMONTE	
Provincia di Biella	
Andorno Micca (1)	punto 30 H.1
Biella (2)	punto 30 H.1
Cerreto Castello (3)	punto 30 H.1
Cerrione (4)	punto 30 H.1
Coggiola (5)	punto 30 H.1
Cossato (6)	punto 30 H.1
Crevacuore	punto 30 H.1
Gaglianico (7)	punto 30 H.1
Lessona (8)	punto 30 H.1
Mongrando (9)	punto 30 H.1
Occhieppo Inferiore (10)	punto 30 H.1
Occhieppo Superiore (11)	punto 30 H.1
Pollone (12)	punto 30 H.1
Ponderano (13)	punto 30 H.1
Pray (14)	punto 30 H.1
Quaregna (15)	punto 30 H.1
Sagliano Micca (16)	punto 30 H.1
Sandigliano (17)	punto 30 H.1
Strona	punto 30 H.1
Tollegno (18)	punto 30 H.1
Trivero (19)	punto 30 H.1
Valdengo (20)	punto 30 H.1
Valle Mosso (21)	punto 30 H.1
Verrone (22)	punto 30 H.1
Vigliano Biellese (23)	punto 30 H.1
Provincia di Novara	
Ghemme (24)	punto 30 H.1
Grignasco (25)	punto 30 H.1
Prato Sesia (26)	punto 30 H.1
Romagnano Sesia (27)	punto 30 H.1
Provincia di Torino	
Albiano d'Ivrea (28)	punto 30 H.1
Banchette (29)	punto 30 H.1
Bollengo (30)	punto 30 H.1
Borgofranco d'Ivrea (31)	punto 30 H.1
Burolo (32)	punto 30 H.1
Carema (33)	punto 30 H.1
Colleretto Giacosa (34)	punto 30 H.1
Ivrea (35)	punto 30 H.1
Loranzè (36)	punto 30 H.1
Mercenasco (37)	punto 30 H.1
Montalto Dora (38)	punto 30 H.1
Pavone Canavese (39)	punto 30 H.1
Quassolo (40)	punto 30 H.1
Romano Canavese (41)	punto 30 H.1
Salerano Canavese (42)	punto 30 H.1
Samone	punto 30 H.1
Scarmagno (43)	punto 30 H.1
Settimo Vittone (44)	punto 30 H.1
Strambino (45)	punto 30 H.1
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola	
Casale Corte Cerro (46)	punto 30 H.1
Gravellona Toce (47)	punto 30 H.1
Nonio (48)	punto 30 H.1
Omegna (49)	punto 30 H.1
Provincia di Vercelli	
Borgosesia (50)	punto 30 H.1
Breia (51)	punto 30 H.1
Cellio (52)	punto 30 H.1
Gattinara (53)	punto 30 H.1
Guardabosone (54)	punto 30 H.1
Serravalle Sesia (55)	punto 30 H.1
Valduggia (56)	punto 30 H.1
Varallo (57)	punto 30 H.1
Regione VALLE D'AOSTA	
Provincia di Valle d'Aosta	
Aosta (58)	punto 30 H.1
Arnad (59)	punto 30 H.1
Bard	punto 30 H.1
Brissogne	punto 30 H.1
Champdepraz (60)	punto 30 H.1
Chatillon (61)	punto 30 H.1
Donnas (62)	punto 30 H.1
Fénis (63)	punto 30 H.1
Hone (64)	punto 30 H.1
Issime (65)	punto 30 H.1
Issogne (66)	punto 30 H.1
Pollein (67)	punto 30 H.1
Pont-Saint-Martin (68)	punto 30 H.1
Saint-Marcel (69)	punto 30 H.1
Verrès (70)	punto 30 H.1
Regione VENETO	
Provincia di Venezia	
Venezia (71)	punto 30 H.1
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	
Provincia di Gorizia	
Doberdò del Lago	punto 30 G
Gorizia (72)	punto 30 G
Grado (73)	punto 30 G
Medea	punto 30 G
Monfalcone (74)	punto 30 G
Romans d'Isonzo	punto 30 G
Ronchi dei Legionari	punto 30 G
Sagrado	punto 30 G
Savogna d'Isonzo	punto 30 G
Staranzano	punto 30 G
Villesse	punto 30 G
Provincia di Trieste	
Duino-Aurisina (75)	punto 30 G
Monrupino (76)	punto 30 G
Muggia	punto 30 G
San Dorligo della Valle - Dolina (77)	punto 30 G
Sgonico	punto 30 G
Trieste (78)	punto 30 G
Provincia di Udine	
Amaro	punto 30 G
Ampezzo	punto 30 G
Arta Terme	punto 30 G

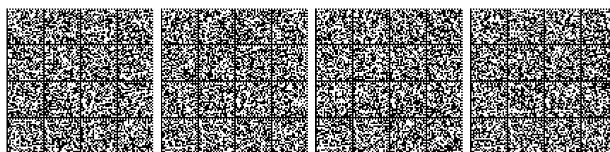


Buja (79)	punto 30 G
Cavazzo Carnico	punto 30 G
Cercivento	punto 30 G
Cervignano del Friuli (80)	punto 30 G
Chiopris-Viscone	punto 30 G
Chiusaforte	punto 30 G
Cividale del Friuli (81)	punto 30 G
Corno di Rosazzo	punto 30 G
Forni Avoltri	punto 30 G
Forni di Sopra	punto 30 G
Lignano Sabbiadoro	punto 30 G
Majano	punto 30 G
Manzano	punto 30 G
Marano Lagunare	punto 30 G
Moggio Udinese	punto 30 G
Moimacco	punto 30 G
Osoppo	punto 30 G
Ovaro	punto 30 G
Paluzza	punto 30 G
Pontebba	punto 30 G
Prepotto	punto 30 G
Ravascletto	punto 30 G
San Giorgio di Nogaro	punto 30 G
San Giovanni al Natisone	punto 30 G
San Pietro al Natisone	punto 30 G
Sauris	punto 30 G
Sutrio	punto 30 G
Tarvisio	punto 30 G
Tolmezzo (82)	punto 30 G
Torviscosa	punto 30 G
Trasaghis	punto 30 G
Venzone	punto 30 G
Villa Santina	punto 30 G
Zuglio	punto 30 G
Regione LIGURIA	
Provincia di Genova	
Genova (83)	punto 30 H.1
Provincia di Savona	
Altare	punto 30 H.1
Cairo Montenotte (84)	punto 30 H.1
Carcare	punto 30 H.1
Cengio	punto 30 H.1
Millesimo	punto 30 H.1
Pontinvrea	punto 30 H.1
Roccavignale	punto 30 H.1
Sassello	punto 30 H.1
Regione EMILIA ROMAGNA	
Provincia di Ferrara	
Argenta (85)	punto 30 H.1
Codigoro (86)	punto 30 H.1
Comacchio (87)	punto 30 H.1
Copparo (88)	punto 30 H.1
Ferrara (89)	punto 30 H.1
Formignana	punto 30 H.1
Ostellato (90)	punto 30 H.1
Portomaggiore (91)	punto 30 H.1
Ro (92)	punto 30 H.1
Tresigallo	punto 30 H.1
Provincia di Ravenna	
Ravenna (93)	punto 30 H.1
Regione TOSCANA	
Provincia di Pisa	
Castelfranco di Sotto	punto 31 A
Montopoli in Val d'Arno	punto 31 A
Santa Croce sull'Arno	punto 31 A
Provincia di Prato	
Montemurlo (94)	punto 31 A
Prato (95)	punto 31 A
Regione UMBRIA	
Provincia di Perugia	
Foligno (96)	punto 31 A
Spoleto (97)	punto 31 A

Trevi (98)	punto 31 A
Provincia di Terni	
Narni (99)	punto 31 A
Terni (100)	punto 31 A
Regione MARCHE	
Provincia di Ascoli Piceno	
Ascoli Piceno (101)	punto 31 A
Belmonte Piceno	punto 31 A
Castignano (102)	punto 31 A
Fermo (103)	punto 31 A
Grottazzolina	punto 31 A
Montelparo (104)	punto 31 A
Rotella (105)	punto 31 A
Santa Vittoria in Matenano (106)	punto 31 A
Servigliano (107)	punto 31 A
Regione LAZIO	
Provincia di Frosinone	
Anagni (108)	punto 30 H.2
Aquino (109)	punto 30 G
Cassino (110)	punto 30 G
Castrocielo (111)	punto 30 G
Ceccano (112)	punto 30 H.2
Colfelice (113)	punto 30 G
Coreno Ausonio	punto 30 G
Ferentino (114)	punto 30 H.2
Fiuggi	punto 30 H.2
Frosinone (115)	punto 30 H.2
Patrica (116)	punto 30 H.2
Piedimonte San Germano	punto 30 G
Pignataro Interamna	punto 30 G
Roccasecca (117)	punto 30 G
San Giorgio a Liri (118)	punto 30 G
Supino (119)	punto 30 H.2
Vallemaio	punto 30 G
Villa Santa Lucia	punto 30 G
Provincia di Latina	
Aprilia (120)	punto 30 H.2
Castelforte	punto 30 G
Cisterna di Latina (121)	punto 30 H.2
Formia (122)	punto 30 G
Gaeta (123)	punto 30 G
Latina (124)	punto 30 H.2
Minturno	punto 30 G
Pontinia (125)	punto 30 H.2
Ponza	punto 30 G
Santi Cosma e Damiano	punto 30 G
Sermoneta	punto 30 H.2
Sezze (126)	punto 30 H.2
Spigno Saturnia	punto 30 G
Ventotene	punto 30 G
Provincia di Rieti	
Accumoli	punto 30 C
Amatrice	punto 30 C
Antrodoco	punto 30 C
Borbona	punto 30 C
Borgo Velino	punto 30 C
Borgorose	punto 30 C
Cantalice	punto 30 C
Castel Sant'Angelo	punto 30 C
Cittaducale	punto 30 C
Cittareale	punto 30 C
Collalto Sabino	punto 30 C
Collegiove	punto 30 C
Fiamignano	punto 30 C
Leonessa	punto 30 C
Micigliano	punto 30 C
Nespolo	punto 30 C
Pescorocchiano	punto 30 C
Petrella Salto	punto 30 C
Posta	punto 30 C
Rieti (127)	punto 30 C



Turania	punto 30 C
Provincia di Roma	
Artena (128)	punto 30 H.1
Civitavecchia (129)	punto 31 A
Colleferro	punto 30 H.1
Labico	punto 30 H.1
Santa Marinella (130)	punto 31 A
Valmontone	punto 30 H.1
Provincia di Viterbo	
Montalto di Castro	punto 31 B
Monte Romano	punto 31 B
Tarquinia (131)	punto 31 B
Viterbo (132)	punto 31 B
Regione ABRUZZO	
Provincia di Chieti	
Arielli	punto 30 C
Atessa (133)	punto 30 C
Canosa Sannita (134)	punto 30 C
Casacanditella	punto 30 C
Casalbordino (135)	punto 30 C
Casalincontrada	punto 30 C
Castel Frentano (136)	punto 30 C
Chieti (137)	punto 30 C
Crecchio (138)	punto 30 C
Cupello	punto 30 C
Dogliola	punto 30 C
Fara San Martino	punto 30 C
Filetto	punto 30 C
Fresagrandinaria	punto 30 C
Gissi (139)	punto 30 C
Guardiagrele (140)	punto 30 C
Lanciano (141)	punto 30 C
Lentella	punto 30 C
Monteodorisio	punto 30 C
Mozzagrogna	punto 30 C
Orsogna	punto 30 C
Ortona (142)	punto 30 C
Paglieta	punto 30 C
Palombaro (143)	punto 30 C
Pennapiedimonte (144)	punto 30 C
Poggiofiorito	punto 30 C
Pretoro (145)	punto 30 C
Rapino	punto 30 C
Roccamontepiano	punto 30 C
San Giovanni Teatino (146)	punto 30 C
San Martino sulla Marrucina	punto 30 C
San Salvo (147)	punto 30 C
Scerni (148)	punto 30 C
Vacri	punto 30 C
Vasto (149)	punto 30 C
Villamagna	punto 30 C
Provincia di L'Aquila	
Aielli	punto 30 C
Avezzano (150)	punto 30 C
Barete	punto 30 C
Barisciano	punto 30 C
Cagnano Amiterno	punto 30 C
Canistro	punto 30 C
Carsoli	punto 30 C
Castel di Sangro	punto 30 E
Celano (151)	punto 30 C
Civita d'Antino	punto 30 C
Civitella Roveto	punto 30 C
Cocullo (152)	punto 30 C
Collelongo	punto 30 C
Corfinio	punto 30 C
Fagnano Alto (153)	punto 30 C
Fontecchio	punto 30 C
Fossa	punto 30 C
Gioia dei Marsi	punto 30 C
Goriano Sicoli	punto 30 C
L'Aquila (154)	punto 30 C
Lecce nei Marsi (155)	punto 30 C
Luco dei Marsi (156)	punto 30 C
Lucoli	punto 30 C
Magliano de' Marsi	punto 30 C
Massa d'Albe	punto 30 C
Morino	punto 30 C
Ocre	punto 30 C
Oricola	punto 30 C
Ortona dei Marsi	punto 30 C
Ortucchio	punto 30 C
Pereto	punto 30 C
Pescina (157)	punto 30 C
Pizzoli (158)	punto 30 C
Poggio Picenze	punto 30 C
Pratola Peligna	punto 30 C
Prezza	punto 30 C
Raiano	punto 30 C
San Benedetto dei Marsi (159)	punto 30 C
San Demetrio ne' Vestini	punto 30 C
San Vincenzo Valle Roveto (160)	punto 30 C
Sante Marie	punto 30 C
Sant'Eusanio Forconese	punto 30 C
Scoppito (161)	punto 30 C
Scurcola Marsicana	punto 30 C
Sulmona (162)	punto 30 C
Tagliacozzo (163)	punto 30 C
Tornimparte	punto 30 C
Trasacco (164)	punto 30 C
Vittorito	punto 30 C
Provincia di Pescara	
Alanno (165)	punto 30 C
Bolognano (166)	punto 30 C
Bussi sul Tirino	punto 30 C
Cappelle sul Tavo (167)	punto 30 C
Castiglione a Casauria (168)	punto 30 C
Cepagatti (169)	punto 30 C
Città Sant'Angelo (170)	punto 30 C
Collecorvino (171)	punto 30 C
Loreto Aprutino (172)	punto 30 C
Manoppello (173)	punto 30 C
Moscufo (174)	punto 30 C
Penne (175)	punto 30 C
Pescara (176)	punto 30 C
Pianella (177)	punto 30 C
Popoli	punto 30 C
Rosciano	punto 30 C
San Valentino in Abruzzo Citeriore (178)	punto 30 C
Scafa	punto 30 C
Spoltore (179)	punto 30 C
Tocco da Casauria	punto 30 C
Torre de' Passeri (180)	punto 30 C
Turrivalignani	punto 30 C
Provincia di Teramo	
Ancarano	punto 30 H.2
Atri (181)	punto 30 H.2
Bellante (182)	punto 30 H.2
Castellalto (183)	punto 30 H.2
Colonnella (184)	punto 30 H.2
Controguerra (185)	punto 30 H.2
Corropoli (186)	punto 30 H.2
Giulianova (187)	punto 30 H.2
Morro d'Oro (188)	punto 30 H.2
Mosciano Sant'Angelo (189)	punto 30 H.2
Nereto (190)	punto 30 H.2
Notaresco (191)	punto 30 H.2
Pineto (192)	punto 30 H.2
Roseto degli Abruzzi (193)	punto 30 H.2
Sant'Egidio alla Vibrata	punto 30 H.2
Sant'Omero	punto 30 H.2



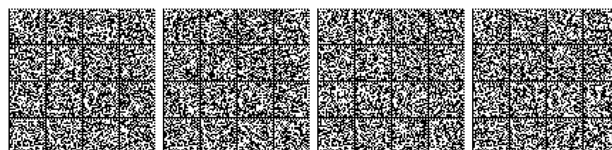
Tortoreto (194)	punto 30 H.2
Regione MOLISE	
Provincia di Campobasso	
Acquaviva Collecroce	punto 30 G
Baranello (195)	punto 30 G
Bojano (196)	punto 30 G
Bonefro	punto 30 G
Busso (197)	punto 30 G
Campobasso (198)	punto 30 G
Campochiaro	punto 30 G
Campodipietra (199)	punto 30 G
Campolieto	punto 30 G
Campomarino	punto 30 G
Casacalenda	punto 30 G
Casalciprano (200)	punto 30 G
Castelbottaccio	punto 30 G
Castellino del Biferno	punto 30 G
Castelmauro	punto 30 G
Castropignano (201)	punto 30 G
Cercemaggiore (202)	punto 30 G
Cercepiccola	punto 30 G
Civitacampomarano	punto 30 G
Colle d'Anchise (203)	punto 30 G
Colletorto	punto 30 G
Duronia (204)	punto 30 G
Ferrazzano (205)	punto 30 G
Fossalto (206)	punto 30 G
Gambatesa	punto 30 G
Gildone (207)	punto 30 G
Guardialfiera	punto 30 G
Guardiaregia	punto 30 G
Guglionesi (208)	punto 30 G
Jelsi (209)	punto 30 G
Larino	punto 30 G
Limosano	punto 30 G
Lucito	punto 30 G
Lupara	punto 30 G
Macchia Valfortore	punto 30 G
Mafalda	punto 30 G
Matrice (210)	punto 30 G
Mirabello Sannitico	punto 30 G
Molise	punto 30 G
Monacilioni	punto 30 G
Montagano (211)	punto 30 G
Montecilfone	punto 30 G
Montefalcone nel Sannio	punto 30 G
Montelongo	punto 30 G
Montemitro	punto 30 G
Montenero di Bisaccia (212)	punto 30 G
Montorio nei Frentani	punto 30 G
Morrone del Sannio	punto 30 G
Oratino (213)	punto 30 G
Palata	punto 30 G
Petacciato	punto 30 G
Petrella Tifernina	punto 30 G
Pietracatella	punto 30 G
Pietracupa	punto 30 G
Portocannone	punto 30 G
Provvidenti	punto 30 G
Riccia (214)	punto 30 G
Ripabottoni	punto 30 G
Ripalimosani (215)	punto 30 G
Roccavivara	punto 30 G
Rotello	punto 30 G
Salcito (216)	punto 30 G
San Biase	punto 30 G
San Felice del Molise (217)	punto 30 G
San Giacomo degli Schiavoni	punto 30 G
San Giovanni in Galdo	punto 30 G
San Giuliano del Sannio	punto 30 G
San Giuliano di Puglia	punto 30 G
San Martino in Pensilis (218)	punto 30 G
San Massimo	punto 30 G
San Polo Matese	punto 30 G
Santa Croce di Magliano	punto 30 G
Sant'Angelo Limosano	punto 30 G
Sant'Elia a Pianisi	punto 30 G
Sepino	punto 30 G
Spinete (219)	punto 30 G
Tavenna (220)	punto 30 G
Termoli (221)	punto 30 G
Torella del Sannio (222)	punto 30 G
Toro	punto 30 G
Trivento (223)	punto 30 G
Tufara	punto 30 G
Ururi	punto 30 G
Vinchiaturo (224)	punto 30 G
Provincia di Isernia	
Acquaviva d'Isernia	punto 30 G
Agnone (225)	punto 30 G
Bagnoli del Trigno (226)	punto 30 G
Belmonte del Sannio	punto 30 G
Cantalupo nel Sannio	punto 30 G
Capracotta	punto 30 G
Carovilli	punto 30 G
Carpinone	punto 30 G
Castel del Giudice	punto 30 G
Castel San Vincenzo	punto 30 G
Castelpetroso	punto 30 G
Castelpizzuto	punto 30 G
Castelverrino	punto 30 G
Cerro al Volturno (227)	punto 30 G
Chiauci	punto 30 G
Civitanova del Sannio	punto 30 G
Colli a Volturno	punto 30 G
Conca Casale	punto 30 G
Filignano	punto 30 G
Forlì del Sannio	punto 30 G
Fornelli (228)	punto 30 G
Frosolone (229)	punto 30 G
Isernia (230)	punto 30 G
Longano	punto 30 G
Macchia d'Isernia	punto 30 G
Macchiagodena	punto 30 G
Miranda	punto 30 G
Montaquila	punto 30 G
Montenero Val Cocchiara (231)	punto 30 G
Monteroduni	punto 30 G
Pesche	punto 30 G
Pescolanciano	punto 30 G
Pescopennataro	punto 30 G
Pettoranello del Molise	punto 30 G
Pietrabbondante	punto 30 G
Pizzone	punto 30 G
Poggio Sannita	punto 30 G
Pozzilli	punto 30 G
Rionero Sannitico	punto 30 G
Roccamandolfi	punto 30 G
Roccasicura	punto 30 G
Rocchetta a Volturno	punto 30 G
San Pietro Avellana	punto 30 G
Santa Maria del Molise	punto 30 G
Sant'Agapito	punto 30 G
Sant'Angelo del Pesco	punto 30 G
Sant'Elena Sannita	punto 30 G
Scapoli	punto 30 G
Sessano del Molise	punto 30 G
Sesto Campano (232)	punto 30 G
Vastogirardi	punto 30 G
Venafro (233)	punto 30 G
Regione SARDEGNA	
Provincia di Cagliari	



Armungia	punto 30 A
Assemini (234)	punto 30 A
Ballao	punto 30 A
Barrali	punto 30 A
Burcei	punto 30 A
Cagliari (235)	punto 30 A
Capoterra (236)	punto 30 A
Castiadas	punto 30 A
Decimomannu	punto 30 A
Decimoputzu	punto 30 A
Dolianova	punto 30 A
Domus de Maria	punto 30 A
Donorì	punto 30 A
Elmas (237)	punto 30 A
Escalaplano	punto 30 A
Escolca	punto 30 A
Esterzili	punto 30 A
Gergei	punto 30 A
Gesico	punto 30 A
Goni	punto 30 A
Guamaggiore	punto 30 A
Guasila	punto 30 A
Isili	punto 30 A
Mandas	punto 30 A
Maracalagonis (238)	punto 30 A
Monastir	punto 30 A
Monserrato (239)	punto 30 A
Muravera	punto 30 A
Nuragus	punto 30 A
Nurallao	punto 30 A
Nuraminis	punto 30 A
Nurri	punto 30 A
Orroli	punto 30 A
Ortacesus	punto 30 A
Pimentel	punto 30 A
Pula	punto 30 A
Quartu Sant'Elena (240)	punto 30 A
Quartucciu (241)	punto 30 A
Sadali	punto 30 A
Samatzai	punto 30 A
San Basilio	punto 30 A
San Nicolò Gerrei	punto 30 A
San Sperate	punto 30 A
San Vito	punto 30 A
Sant'Andrea Frius	punto 30 A
Sarroch	punto 30 A
Selargius (242)	punto 30 A
Selegas	punto 30 A
Senorbì	punto 30 A
Serdiana	punto 30 A
Serri	punto 30 A
Sestu	punto 30 A
Settimo San Pietro (243)	punto 30 A
Seulo	punto 30 A
Siliqua	punto 30 A
Silius	punto 30 A
Sinnai (244)	punto 30 A
Siurgus Donigala	punto 30 A
Soleminis	punto 30 A
Suelli	punto 30 A
Teulada	punto 30 A
Ussana	punto 30 A
Uta	punto 30 A
Vallermosa	punto 30 A
Villa San Pietro	punto 30 A
Villanova Tulo	punto 30 A
Villaputzu	punto 30 A
Villasalto	punto 30 A
Villasimius	punto 30 A
Villasor	punto 30 A
Villaspeciosa	punto 30 A
Provincia di Carbonia-Iglesias	
Buggerru	punto 30 A
Calasetta	punto 30 A
Carbonia (245)	punto 30 A
Carloforte (246)	punto 30 A
Domusnovas	punto 30 A
Fluminimaggiore	punto 30 A
Giba	punto 30 A
Gonnesa	punto 30 A
Iglesias	punto 30 A
Masainas	punto 30 A
Musei	punto 30 A
Narcao	punto 30 A
Nuxis	punto 30 A
Perdaxius	punto 30 A
Piscinas	punto 30 A
Portoscuso	punto 30 A
San Giovanni Suergiu (247)	punto 30 A
Santadi	punto 30 A
Sant'Anna Arresi	punto 30 A
Sant'Antioco (248)	punto 30 A
Tratalias	punto 30 A
Villamassargia	punto 30 A
Villaperuccio	punto 30 A
Provincia di Medio Campidano	
Arbus (249)	punto 30 A
Barumini	punto 30 A
Collinas	punto 30 A
Furtei	punto 30 A
Genuri	punto 30 A
Gesturi	punto 30 A
Gonnosfanadiga (250)	punto 30 A
Guspini (251)	punto 30 A
Las Plassas	punto 30 A
Lunamatrona	punto 30 A
Pabillonis	punto 30 A
Pauli Arbarei	punto 30 A
Samassi	punto 30 A
San Gavino Monreale	punto 30 A
Sanluri	punto 30 A
Sardara	punto 30 A
Segariu	punto 30 A
Serramanna	punto 30 A
Serrenti	punto 30 A
Setzu	punto 30 A
Siddi	punto 30 A
Tuili	punto 30 A
Turri	punto 30 A
Ussaramanna	punto 30 A
Villacidro (252)	punto 30 A
Villamar	punto 30 A
Villanovaforru	punto 30 A
Villanovafranca	punto 30 A
Provincia di Nuoro	
Aritzo	punto 30 A
Atzara	punto 30 A
Austis	punto 30 A
Belvì	punto 30 A
Birori	punto 30 A
Bitti	punto 30 A
Bolotana	punto 30 A
Borore	punto 30 A
Bortigali	punto 30 A
Desulo	punto 30 A
Dorgali	punto 30 A
Dualchi	punto 30 A
Fonni	punto 30 A
Gadoni	punto 30 A
Galtellì	punto 30 A
Gavoi	punto 30 A
Irgoli	punto 30 A
Lei	punto 30 A
Loculi	punto 30 A



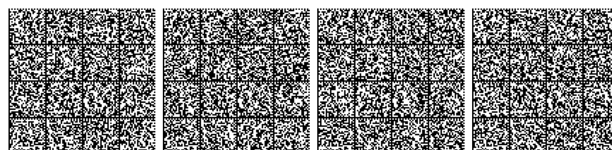
Lodè	punto 30 A
Lodine	punto 30 A
Lula	punto 30 A
Macomer	punto 30 A
Mamoiada	punto 30 A
Meana Sardo	punto 30 A
Noragugume	punto 30 A
Nuoro (253)	punto 30 A
Oliena	punto 30 A
Ollolai	punto 30 A
Olzai	punto 30 A
Onanì	punto 30 A
Onifai	punto 30 A
Oniferi	punto 30 A
Orani	punto 30 A
Orgosolo	punto 30 A
Orosei	punto 30 A
Orotelli	punto 30 A
Ortueri	punto 30 A
Orune	punto 30 A
Osidda	punto 30 A
Ottana	punto 30 A
Ovodda	punto 30 A
Posada	punto 30 A
Sarule	punto 30 A
Silanus	punto 30 A
Sindia	punto 30 A
Siniscola	punto 30 A
Sorgono	punto 30 A
Teti	punto 30 A
Tiana	punto 30 A
Tonara	punto 30 A
Torpè	punto 30 A
Provincia di Ogliastra	
Arzana	punto 30 A
Bari Sardo	punto 30 A
Baunei	punto 30 A
Cardedu	punto 30 A
Elini	punto 30 A
Gairo	punto 30 A
Girasole	punto 30 A
Ilbono	punto 30 A
Jerzu	punto 30 A
Lanusei	punto 30 A
Loceri	punto 30 A
Lotzorai	punto 30 A
Osini	punto 30 A
Perdasdefogu	punto 30 A
Seui	punto 30 A
Talana	punto 30 A
Tertenia	punto 30 A
Tortolì	punto 30 A
Triei	punto 30 A
Ulassai	punto 30 A
Urzulei	punto 30 A
Ussassai	punto 30 A
Villagrande Strisaili	punto 30 A
Provincia di Olbia-Tempio	
Aggius	punto 30 A
Aglientu	punto 30 A
Alà dei Sardi	punto 30 A
Arzachena (254)	punto 30 A
Badesi	punto 30 A
Berchidda	punto 30 A
Bortigiadas	punto 30 A
Buddusò	punto 30 A
Budoni	punto 30 A
Calangianus	punto 30 A
Golfo Aranci	punto 30 A
La Maddalena (255)	punto 30 A
Loiri Porto San Paolo	punto 30 A
Luogosanto	punto 30 A
Luras	punto 30 A
Monti	punto 30 A
Olbia (256)	punto 30 A
Oschiri	punto 30 A
Padru	punto 30 A
Palau	punto 30 A
San Teodoro	punto 30 A
Santa Teresa Gallura	punto 30 A
Sant'Antonio di Gallura	punto 30 A
Telti	punto 30 A
Tempio Pausania	punto 30 A
Trinità d'Agultu e Vignola	punto 30 A
Provincia di Oristano	
Abbasanta	punto 30 A
Aidomaggiore	punto 30 A
Albagiara	punto 30 A
Ales	punto 30 A
Allai	punto 30 A
Arborea	punto 30 A
Ardauli	punto 30 A
Assolo	punto 30 A
Asuni	punto 30 A
Baradili	punto 30 A
Baratili San Pietro	punto 30 A
Baressa	punto 30 A
Bauladu	punto 30 A
Bidonì	punto 30 A
Bonarcado	punto 30 A
Boroneddu	punto 30 A
Bosa	punto 30 A
Busachi	punto 30 A
Cabras	punto 30 A
Cuglieri	punto 30 A
Curcuris	punto 30 A
Flussio	punto 30 A
Fordongianus	punto 30 A
Genoni	punto 30 A
Ghilarza	punto 30 A
Gonnoscodina	punto 30 A
Gonnosnò	punto 30 A
Gonnostramatza	punto 30 A
Laconi	punto 30 A
Magomadas	punto 30 A
Marrubiu	punto 30 A
Masullas	punto 30 A
Milis	punto 30 A
Modolo	punto 30 A
Mogorella	punto 30 A
Mogoro	punto 30 A
Montresta	punto 30 A
Morgongiori	punto 30 A
Narbolia	punto 30 A
Neoneli	punto 30 A
Norbello	punto 30 A
Nughedu Santa Vittoria	punto 30 A
Nurachi	punto 30 A
Nureci	punto 30 A
Ollastra	punto 30 A
Oristano (257)	punto 30 A
Palmas Arborea	punto 30 A
Pau	punto 30 A
Paulilatino	punto 30 A
Pompu	punto 30 A
Riola Sardo	punto 30 A
Ruinas	punto 30 A
Sagama	punto 30 A
Samugheo	punto 30 A
San Nicolò d'Arcidano	punto 30 A
San Vero Milis	punto 30 A
Santa Giusta (258)	punto 30 A
Santu Lussurgiu	punto 30 A
Scano di Montiferro	punto 30 A



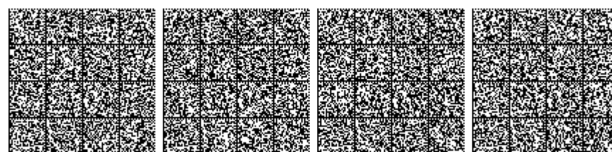
Sedilo	punto 30 A
Seneghe	punto 30 A
Senis	punto 30 A
Sennariolo	punto 30 A
Siamaggiore	punto 30 A
Siamanna	punto 30 A
Siapiccia	punto 30 A
Simala	punto 30 A
Simaxis	punto 30 A
Sini	punto 30 A
Siris	punto 30 A
Soddì	punto 30 A
Solarussa	punto 30 A
Sorradile	punto 30 A
Suni	punto 30 A
Tadasuni	punto 30 A
Terralba	punto 30 A
Tinnura	punto 30 A
Tramatza	punto 30 A
Tresnuraghes	punto 30 A
Ulà Tirso	punto 30 A
Uras	punto 30 A
Usellus	punto 30 A
Villa Sant'Antonio	punto 30 A
Villa Verde	punto 30 A
Villanova Truschedu	punto 30 A
Villaurbana	punto 30 A
Zeddiani	punto 30 A
Zerfaliu	punto 30 A
Provincia di Sassari	
Alghero (259)	punto 30 A
Anela	punto 30 A
Ardara	punto 30 A
Banari	punto 30 A
Benetutti	punto 30 A
Bessude	punto 30 A
Bonnanaro	punto 30 A
Bono	punto 30 A
Bonorva	punto 30 A
Borutta	punto 30 A
Bottidda	punto 30 A
Bultei	punto 30 A
Bulzi	punto 30 A
Burgos	punto 30 A
Cargeghe	punto 30 A
Castelsardo	punto 30 A
Cheremule	punto 30 A
Chiaramonti	punto 30 A
Codrongianos	punto 30 A
Cossoine	punto 30 A
Erula	punto 30 A
Esporlatu	punto 30 A
Florinas	punto 30 A
Giave	punto 30 A
Illorai	punto 30 A
Ittireddu	punto 30 A
Ittiri	punto 30 A
Laerru	punto 30 A
Mara	punto 30 A
Martis	punto 30 A
Monteleone Rocca Doria	punto 30 A
Mores	punto 30 A
Muros	punto 30 A
Nughedu San Nicolò	punto 30 A
Nule	punto 30 A
Nulvi	punto 30 A
Olmedo	punto 30 A
Osilo	punto 30 A
Ossi (260)	punto 30 A
Ozieri	punto 30 A
Padria	punto 30 A
Pattada	punto 30 A
Perfugas	punto 30 A
Ploaghe	punto 30 A
Porto Torres (261)	punto 30 A
Pozzomaggiore	punto 30 A
Putifigari	punto 30 A
Romana	punto 30 A
Santa Maria Coghinas	punto 30 A
Sassari (262)	punto 30 A
Sedini	punto 30 A
Semestene	punto 30 A
Sennori (263)	punto 30 A
Siligo	punto 30 A
Sorso (264)	punto 30 A
Stintino	punto 30 A
Tergu	punto 30 A
Thiesi	punto 30 A
Tissi	punto 30 A
Torralba	punto 30 A
Tula	punto 30 A
Uri	punto 30 A
Usini	punto 30 A
Valledoria	punto 30 A
Viddalba	punto 30 A
Villanova Monteleone	punto 30 A



NOTE	
1.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 7, 8, 15
2.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 54, 55, 86, 88, 92, 142, 143, 145, 146, da 185 a 188, 255, 256, 276, 277, 279, 337, 345, 347, 348, 370, 372, 373, 450, 452, 458, 460, 465, 469)
3.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 5, 6, 7
4.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 20, 23, 30
5.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4
6.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 27, 28, da 31 a 39, 46
7.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 8, 9, 11
8.	Solo la seguente sezione di censimento: 4
9.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 25
10.	Solo la seguente sezione di censimento: 14
11.	Solo la seguente sezione di censimento: 12
12.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7, 8, 15, 16, 18, 20
13.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 11
14.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, da 6 a 8, da 10 a 16
15.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 6 a 8
16.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 18
17.	Solo la seguente sezione di censimento: 17
18.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, da 13 a 15
19.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 7 a 12, 29, 31, 32
20.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 9 a 11, 14, 17, da 19 a 21, 25
21.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, da 7 a 14, 19, 23, 25, 26
22.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5, da 8 a 12, 14, 15
23.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8, 13, da 15 a 18, da 26 a 28, 31, 32
24.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6, 14, 16
25.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8, 11, 22, 25, 26, 29
26.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 11, 12, 14
27.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 7, 9, 11, da 15 a 19
28.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 5, 8, 9
29.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 10
30.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 15, 18
31.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, da 12 a 15, 22, 23
32.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 6, 7, 9
33.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 9
34.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4
35.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 27, 28, 31, da 51 a 60, 67, 71, 73, 74, 76, 79
36.	Solo la seguente sezione di censimento: 4
37.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5
38.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 8
39.	Solo la seguente sezione di censimento: 11
40.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
41.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 10, 12
42.	Solo la seguente sezione di censimento: 3
43.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 10
44.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 8, 13, 16, 18, 19
45.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 9, 11, 12, da 14 a 18, 21
46.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8
47.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 11 a 13, da 15 a 18
48.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 7, 9
49.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 13, 16, 22, 23, 37, 38
50.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 12, 16, da 20 a 25, 28, da 42 a 45, da 51 a 53, 62, da 64 a 67, 70, 72, 73
51.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7, 9
52.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, da 16 a 18, 23, 24
53.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 25, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, da 55 a 57
54.	Solo la seguente sezione di censimento: 4
55.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21
56.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 10, da 21 a 23, 30, 38, 40
57.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 34 a 38, 69, 72, 74, 79, 95, 99, 100, da 102 a 104
58.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 80, 82, 83, 86, 87, da 120 a 122, 124, 133, 134,199, 204, 208, 250, 271
59.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 10, 11, da 13 a 15, 17



60.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6, da 12 a 16, 18, 19, 21, 22, da 24 a 26, 28, da 32 a 37
61.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38
62.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 8 a 11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, da 32 a 35, da 38 a 40, 42
63.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 15 a 21
64.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
65.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, da 7 a 11
66.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 4 a 6, 8, da 12 a 16, 19, 20
67.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 11 a 18, 20
68.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 11, 22
69.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 13, 15
70.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 10, 15, 20, 30
71.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 314, 775, 1000, da 1544 a 1595, 1658, da 1693 a 1708, da 1710 a 1764, da 1769 a 1779, 1791, 1792, da 1795 a 1797, 1819, 1820, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, da 1841 a 1856, da 1859 a 1862, 1864, 1865, da 1870 a 1966, da 1968 a 2003, da 2005 a 2021, 2023, 2042, da 2057 a 2059, 2597, 2601, 2623, 2629, da 2631 a 2647, 3415, 3416, da 3418 a 3499, da 3501 a 3556, da 3558 a 3561, da 3563 a 3798, 3801, 3802, 3805, 3813, 3814, 3817, 3818
72.	Solo le circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna
73.	l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon
74.	l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo
75.	Solo le frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo
76.	Solo l'area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti
77.	Solo l'area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"
78.	Solo le circoscrizioni di Altipiano Est, Servola - Chiarbola - Valmaura - Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste
79.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 10, 13, 14, da 18 a 20, 25, 26, 28, 29, 31, 32
80.	Solo l'area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno
81.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91
82.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, da 34 a 36, 39, 41, 44
83.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 24 a 29, da 32 a 63, 65, 72, 75, da 86 a 93, da 95 a 105, 112, 113, 122, 123, da 167 a 169, da 185 a 188, 192, 209, da 228 a 232, da 235 a 237, 239, 251, 252, 264, 294, 310, da 370 a 380, 387, 388, da 390 a 397, da 413 a 416, 434, da 477 a 480, 587, da 589 a 591, 609, 610, da 619 a 625, 638, 641, da 643 a 656, 658, da 661 a 663, 667, da 672 a 698, 747, 748, 750, 751, 795, 796, da 799 a 825, da 905 a 942, da 945 a 954, 959, 961, 962, da 965 a 968, da 974 a 1007, da 1012 a 1027, 1037, 1038, da 1042 a 1051, 1053, 1060, 1130, 1131, 1135, 1136, da 1145 a 1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, da 1179 a 1185, 1188, 1190, da 1192 a 1209, da 1233 a 1236, 1239, da 1269 a 1274, 1277, 1278, 1288, 1296, da 1303 a 1311, da 1384 a 1386, 1563, 1567, 1925, da 1968 a 1970, 3124, da 3564 a 3574, da 3576 a 3583, 8888888
84.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 15, 18, 19, da 23 a 31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, da 46 a 50, da 52 a 54, da 57 a 62, da 68 a 79, 81, 82, da 84 a 87
85.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, da 96 a 98, 101, da 103 a 105, 107, 108, da 110 a 113, 115, 116, da 120 a 122, 301
86.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, da 94 a 96, 100, 102, da 104 a 106, 108
87.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, da 135 a 138, 140, 141, da 144 a 149, da 151 a 157, da 159 a 164
88.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 14 a 16, 37, 38, 40, 41, da 45 a 48, da 52 a 58, da 60 a 64, 66, 68, da 70 a 72, da 74 a 78, 80, 81, da 114 a 118, 121, 135, 136, 141, 142, da 144 a 147, 150
89.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 609, 610, da 612 a 621, da 634 a 646, da 649 a 652, da 656 a 661, da 719 a 721, da 903 a 1003, da 1043 a 1045, 1051, 1059, da 1065 a 1068, 1081, 1163, 1165, da 1319 a 1329, da 1370 a 1406, da 1497 a 1507, da 1551 a 1570, da 1633 a 1642, 1651
90.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 17, 21, 23, da 27 a 30, 35, 37, 39, 49, 52, da 72 a 74, da 78 a 86, da 88 a 112
91.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, da 77 a 88, 91
92.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 21, 28, 31
93.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 612, 615, 616, da 619 a 632, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 721 a 723, 730, 735, 746, 747, 750, da 759 a 762, da 769 a 782, da 786 a 797, da 799 a 809, 893, 903, 904, 935, 936, da 940 a 942, da 944 a 1016, da 1085 a 1094, da 1144 a 1147, 1150, 1172, 1173, da 1203 a 1242, da 1249 a 1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, da 1354 a 1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, da 1460 a 1465, 1467, da 1520 a 1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309, 2409, da 2428 a 2432, 2441, 2442, da 2452 a 2456
94.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 23, da 26 a 29, 31, 33, 34, 43, 57, 58



95.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1770 a 1772, 1791, 1793, da 1800 a 1803, 1822, 1823, da 1830 a 1832, da 1890 a 1893, 1900, 1910, 1920, 1921, da 1930 a 1934, 1940, 1950, 1951, da 1960 a 1962, da 1970 a 1974, 1980, 1981, da 1991 a 1994, 2510, 2530, 2531, 2600, 2620, 2630, 2672, 2690, da 2730 a 2737, da 2740 a 2743, 2750, da 2760 a 2766, 2770, 2780, da 2800 a 2803, 2810, da 2820 a 2822, da 2830 a 2833, 2840, da 2850 a 2854, da 2860 a 2863, 2870, da 2880 a 2884, 2890, 2891, 2900, 2910, da 2920 a 2923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2992, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670, 4950, 4960, 4970, 5202, 5203, da 5282 a 5284, 5291, 5292, da 5294 a 5306, da 5308 a 5312, 5330, 5331, 5375, 5376, 5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010
96.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 167 a 173, 176, 205, 206, da 234 a 241, 467, 708, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 745, 748, da 750 a 752, 761, da 769 a 771, 808, 810, 818, 863
97.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 238, 239, 241, 242, da 245 a 247, 254, 261, 263, 266, 270, 276, 280, 284, 322, 324, 326, 355, 356, 359, 360, 364, 371, 391, 396, 480, 500, 514, 517, 529, 531, 532, da 534 a 537, 541, 543, 546, 548, da 550 a 554, 557, 560, da 565 a 568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596, 600, 606, 622
98.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 48, 53, 58, 62, 63, 65
99.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 41, 43, 45, 46, da 52 a 58, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 76, da 86 a 89, 91, 95, 118, da 123 a 126, 132, 135, 139, 143, da 145 a 147, 149, da 152 a 158, 167, 170, 172, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 194
100.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 378, 379, da 382 a 384, 419, 421, 422, da 443 a 445, 451, da 453 a 457, da 459 a 463, 466, 467, 471, 472, 476, da 487 a 489, da 492 a 494, 534, 536, 538, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 715, 717, 718, 730, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778, 792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, da 831 a 833, da 835 a 838, 843, 848, 851, 853, 854
101.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 457, 460, 469, 470, 493, da 502 a 505, da 705 a 719, da 755 a 764, da 785 a 787, 791, da 800 a 810, da 812 a 814, da 816 a 825, da 844 a 858, da 867 a 869, 872, 874, 875, 880, 882, da 884 a 889, da 891 a 893, da 895 a 897, 899, 900, 902, da 905 a 929, da 931 a 936, 938, 939, da 954 a 960, 987, 1090, 1127, 1154, 1156, 1157, 1173
102.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 29, 31, 37, 39, da 45 a 47, 57, 58
103.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 19 a 22, 38, 39, 41, 42, 44, 65, 66, 171, 174, 181, 184, 192, 196, 197, 200, 202, 203, 219, da 227 a 229, 233, da 240 a 242, 244, 246
104.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 20, 22
105.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 21
106.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 31 a 33, 36, 37
107.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 25
108.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 13, 30, 31, 33, da 38 a 43, da 48 a 51, 54, 55, da 57 a 59, da 64 a 66, da 68 a 70, 72, da 74 a 82, da 86 a 90, 92, 94, da 96 a 104, da 106 a 112, da 114 a 120, da 122 a 124, da 126 a 134, da 137 a 174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, da 211 a 215, 217, 218, 221, da 224 a 241, 243
109.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 19, da 24 a 26, 30
110.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 99, 102, 154, 161, 165, 167, 168, 170, 171, da 185 a 189, 197, 199, 200, 204, 207, 208, 221, 223, 224, 226, da 228 a 230, 233, 234, 238, da 242 a 250, 254, 279, 353, 354, 403, 407, da 409 a 411, da 413 a 415, 417, 418, 431, 432, da 434 a 460, da 462 a 468, 470, 471, 474, 478, da 482 a 484, 490, 494, 498, 500, 501, 509, 511, 512, da 514 a 524, da 526 a 532, 535, 537, 539, 540, da 542 a 546, 548, 549, da 551 a 554, da 587 a 598, da 602 a 605, 607, 608, da 610 a 615, da 620 a 623, da 626 a 638, 642, 645, 651, da 653 a 668, 671, da 673 a 675, 678, da 681 a 683, da 690 a 703, 720, da 723 a 726, da 728 a 731, da 737 a 739, da 750 a 752, da 754 a 759, da 761 a 763, da 766 a 770, 773, 775, da 777 a 779
111.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 17, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 45, 46, 51
112.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 82, 83, 88, 89, da 91 a 101, 105, 106, da 108 a 123, da 160 a 183, 185, da 188 a 191, da 219 a 226, 232, 234, 235, 298
113.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, da 14 a 16, da 18 a 22, 24, 25
114.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 21, 22, da 25 a 27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 67, 70, da 86 a 95, 98, da 102 a 105, 108, 109, 113, 114, da 116 a 118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, da 143 a 149, da 152 a 154, 156, 158, da 160 a 163
115.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, da 47 a 61, da 94 a 109, 112, da 174 a 184, da 195 a 199, 208, 210, 212, 217, 258, da 272 a 279, 282, 303, da 305 a 309, 320, 321, da 325 a 329, 332, 333, da 337 a 339, 344, 345, 347
116.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40
117.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 15, da 18 a 20, 65, 98, 100
118.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22, da 24 a 32, 34
119.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 17, 20
120.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 136 a 138, 141, 148, da 172 a 174, 176, 177, da 190 a 194, 202, 203, 205, 207, da 209 a 211, da 213 a 225, 227, 228, da 254 a 262, 264, 283, 284, da 302 a 304, 309, 311, 313, da 316 a 322, da 348 a 350, 358, 364, 371, 373, da 375 a 378, 380, 381, 384, 388, 392, 399, 405



121.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 43 a 45, 52, 78, 79, 82, 86, 87, 92, 104, 105, 107, 116, 117, da 119 a 124, 129, da 131 a 133, da 135 a 148, da 152 a 154, 164, 165, da 167 a 170, 172, 173
122.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 21 a 30, da 33 a 54, 56, da 69 a 71, da 75 a 79, da 83 a 87, da 90 a 93, da 95 a 98, da 116 a 118, da 120 a 131, da 138 a 140, 143, da 146 a 150, da 152 a 157, 162, 164, 167, 173, 174, da 178 a 182, da 190 a 194, da 204 a 249, da 252 a 254, 256, 297, 313, 319, 332, 334, 336, 337, da 342 a 344, 349, 353, 354, 366, 368, 370, 372, 376, 379, 382, 384
123.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 9, da 12 a 14, da 19 a 21, da 23 a 27, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 52, 53, da 56 a 60, 63, 64, 69, 70, da 73 a 82, 84
124.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 139, 156, 352, 353, da 355 a 358, da 360 a 363, 365, 366, 368, da 371 a 376, da 388 a 390, da 395 a 398, da 402 a 417, 421, 426, 427, da 431 a 433, da 442 a 444, 513, 515, 516, da 524 a 528, 532, 533, da 545 a 547, 612, 627, da 629 a 631, 633, 637, da 646 a 654, 730, 738, da 741 a 743, da 746 a 748, da 750 a 754, 759, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, da 811 a 820, 822, da 824 a 826, da 828 a 830, da 832 a 836, 841, 866, 867, 921, 925, 932, 940, 943, 946, 947, da 949 a 951, 969, 971, 975, da 980 a 983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, da 1186 a 1188, 1194
125.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 20 a 22, da 24 a 33, 40, 41, da 48 a 50, 54, 55, da 58 a 62, 64, da 66 a 68, 70, 72
126.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 19 a 21, 35, 38, da 73 a 78, 106, da 109 a 114, da 137 a 143, 146, 149, da 154 a 158, da 160 a 164, da 166 a 170
127.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 154, 202, 211, 212, da 217 a 243, 247, 248, da 250 a 266, da 282 a 284, 291, 293, da 295 a 297, 299, da 301 a 305, 327, 328, 334, 349, da 361 a 367, 369, 373, 375, da 402 a 404, da 406 a 415, 418, da 420 a 426, 428, 429, 435, 436, da 439 a 443, 450, 454, 458, 460, 465, 480, 482, 483, 487, 492, 493, 503, 506, 515
128.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, da 45 a 52, 55
129.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 12, 13, 15, 16, da 19 a 22, da 25 a 30, 33, 34, da 37 a 39, da 42 a 44, da 48 a 65, da 67 a 78, 84, 88, da 92 a 94, da 98 a 100, 102, 105, 106, 109, 112, da 114 a 119, da 207 a 216, da 218 a 221, 334, 338, da 341 a 344, da 353 a 362, 376, da 386 a 403, 424, 427, 429, 434, da 442 a 449, da 451 a 463, da 479 a 483, 516, 519, 520, da 530 a 534, 536, 537, 556, da 561 a 563, da 565 a 570, 577
130.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, da 12 a 14, 17, 22, 24, da 30 a 41, da 47 a 58, 64, da 72 a 74
131.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 11, 16, 17, 19, da 25 a 34, 36, da 44 a 54, 56, da 58 a 60, 62, da 64 a 68, da 71 a 75, 78, da 82 a 86, 90, 92, 94, 95, da 97 a 99, da 101 a 110, 112, 113, da 115 a 117, 120, 121, 123, 125, 126
132.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 391, 409, da 413 a 415, 417, 426, 428, 437, da 441 a 443, 446, 447, 451, 459, 460, 464, da 466 a 468, da 470 a 472, 475, 477, 480, 481, da 484 a 486, 488, 490, 491, 495, 498, 499, 501, 502, da 506 a 509, da 511 a 514, 516, 518, 519, 522, 524, 529, 530, 532, 539, 598, 635, 1268, 1271, 1273, 1332, 1334, 1337, 1338, 1340, 1342, 1350, 1367, da 1372 a 1374, 1377, 1381, 1384, da 1387 a 1391, da 1395 a 1400, da 1402 a 1404, da 1406 a 1417, 1419, da 1421 a 1449, da 1455 a 1457, da 1500 a 1502, 1536, 1543, 1545, da 1547 a 1551, da 1570 a 1572, 1577, 1578
133.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 16 a 28, da 30 a 44, 58, 61, 62, da 64 a 68, 71, 73, 74, 80, da 83 a 89, da 91 a 93
134.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6
135.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 25, 27
136.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 10, 11, da 13 a 15, da 17 a 19, 25, da 27 a 29
137.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 284, da 289 a 344, 443, da 556 a 576, 600, 619, 621, 653, 654, 656, da 675 a 678
138.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, da 9 a 11, da 13 a 15, 17, 20, 23, 25, da 27 a 29, 31, 37, 39, 40
139.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 24, 25, 28, 30, 31, 36, da 41 a 49
140.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 22, 23, da 30 a 32, da 36 a 39, 41, 47, 56, 60, 61, 63, 65, 67
141.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 54, da 127 a 129, 131, da 134 a 136, da 139 a 141, 143, 145, 147, 148, 151, 213, 221, da 223 a 228
142.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 269, 270, da 277 a 280, da 282 a 299, 348, 350, 351, 388, 392, 393, da 404 a 408, da 418 a 420, 422
143.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 19 a 21
144.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 7, 12, 17, 18
145.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 12, 18
146.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 15, da 21 a 23
147.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 20 a 30, da 39 a 43
148.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 7, 15, 20, 23, 25, 26
149.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 122, 131, 136, 137, da 170 a 173, 183, 184, da 194 a 196, 198, da 204 a 209, 219



150.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 252, 256, 269, 270, 282, da 304 a 307, 335, 339, 342, 344, 345, da 353 a 355, da 361 a 364, 379, 380, 390, 391, da 393 a 397, da 400 a 404, 412, 413, 425, 427, 465, 468, 470, 472, 474, 486, da 488 a 494, 497, 499, 500, da 503 a 506, 508, da 510 a 512, da 514 a 516, da 518 a 522, da 524 a 526
151.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 20, 23, da 25 a 33
152.	Solo la seguente sezione di censimento: 6
153.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 10, 15, da 17 a 20
154.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 103, 216, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, da 382 a 384, 505, 514, da 567 a 583, 587, da 607 a 618, da 624 a 630, 682, 691, 697, 700, da 708 a 710, 712, 713, 715, 719, 722, da 732 a 734, 751, da 764 a 766, da 768 a 771, da 773 a 777, 779, 784, 798, 804, 808, 836, 845, 846, da 851 a 853
155.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 10, 17
156.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 12 a 14,17,18, 22
157.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7, 16, 18, 20, da 23 a 27
158.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 6, 9, 13, da 15 a 17, da 19 a 21, 24, 25
159.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, da 10 a 12
160.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 12, 26, 28, 29
161.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, da 8 a 19, da 30 a 34, da 36 a 38, 40, da 42 a 50
162.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 22, da 26 a 28, 43, 44, 93, 94, 103, 104, da 106 a 108, 111, da 142 a 146, 150, 152, da 154 a 157, da 161 a 165
163.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 14 a 22, 24, 56, da 59 a 62, da 64 a 66, 68, 69, 76, 81, 82
164.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 8, 10, da 14 a 16, da 18 a 21
165.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 10, 34
166.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, 13, 14
167.	Solo la seguente sezione di censimento: 8
168.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6, 12
169.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 23, 24
170.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 50, 67
171.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 13, da 15 a 18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 42
172.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 28, 33, 34, 39
173.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 10, 18
174.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 5 a 7, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 30, 32, 34, 35
175.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 12, 26, 34, 55
176.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 461 a 463
177.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 9, 11, 13
178.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 5, 15, 16
179.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 86, 87, 110
180.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5
181.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 51, 53
182.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 12 a 15, 17, 27, 30, da 37 a 43, 50, da 52 a 55, 59, 64
183.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, da 6 a 12, da 16 a 18, 21, 24, da 27 a 29, 34, 35, 40, 50
184.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 21, 25
185.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 10 a 12, 15, 16, 18
186.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 13, da 16 a 19, 21, 22, da 25 a 28, 30, 31, da 33 a 36, da 39 a 41
187.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 20, 21, 28, 43, 49
188.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 13 a 19, 22, 25, 26, 28, da 31 a 34
189.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 15, 23, 25, 27, 41, 50, da 54 a 57, 59, 61, 62, 68, 70, 74, da 76 a 79, 86, 87, 93, 94, da 96 a 99, da 101 a 105, 108
190.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 9, 10
191.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 12 a 25, da 29 a 32, da 34 a 36, da 38 a 40
192.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 33, 40
193.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 16, 17, da 19 a 21, 23, 27, 62, 63, 65, 71, da 73 a 75
194.	Solo la seguente sezione di censimento: 29
195.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 27, da 34 a 37, 39, 42
196.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 10 a 14, da 17 a 21, da 23 a 25, 27, 28, da 32 a 40, 43, 44
197.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 6 a 13
198.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 48, 51, 53, 54, da 83 a 87, 105, 107, 108, 111, 112, da 154 a 156, 159, 161, 162, 164, 165, 183, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 221, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 240, da 242 a 248, 251, 252, da 254 a 256, da 258 a 263, 265, da 267 a 269, da 275 a 281, da 285 a 287, 289, 291, 293, 298, 300, da 302 a 307, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 335, da 337 a 341, 347, da 350 a 352, 354, 355, 358, 359, da 361 a 363, 369, 375, 376, da 380 a 384, da 386 a 391, da 394 a 396, da 399 a 401, da 404 a 406, 416, 418



199.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 16, 20, 21, da 26 a 28
200.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 10
201.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 9, 11, 14
202.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 11, 13, da 16 a 18, da 20 a 23, da 31 a 33, da 35 a 37, 39, da 41 a 46, da 48 a 52, da 62 a 66, 68, 69
203.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 13, da 18 a 21
204.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 13, 22, 24, 25, 27
205.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 9, 12, 14, 15
206.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 10 a 13, 16, 17, 20, 21
207.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, da 10 a 14, 17, da 20 a 22, 24, 26, 27, 29
208.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 16, da 19 a 23, 25, da 27 a 36
209.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 15 a 17, 19, 20
210.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 6, 11, 13, 14
211.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 8, 9
212.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, 24, 25, da 27 a 32, 34, da 36 a 53, 55, 56
213.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 11 a 13
214.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 17 a 23, da 44 a 47, da 49 a 52, da 54 a 58
215.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 10, 11, da 13 a 16
216.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 12, 13
217.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 9, 10, da 14 a 16, 19, 21, 22
218.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 12, da 14 a 17, da 19 a 31
219.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 11 a 16, 22
220.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 10
221.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 6, 23, da 26 a 29, da 41 a 48, 50
222.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 5 a 7, 11, 14, 15
223.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 12, 14, 21, da 23 a 25, da 31 a 37, 46, 48, 49, 55, da 68 a 70, 73, 74, 84, 86, 88
224.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 7 a 14
225.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, da 17 a 19, da 21 a 27, da 29 a 37, 39, 40, da 42 a 51
226.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 12
227.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 5, 7, 8, 19, 22
228.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 14 a 16, da 18 a 20, 22, 24, 25
229.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, da 17 a 22, 24, 25, 28, 29, 31, da 34 a 37
230.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, da 66 a 68, da 72 a 74, 81, 90, 91, 103, 110, da 113 a 115, 117, 119, 121, 153, 155, 156, 158, da 161 a 165, 169, 171, 172, 174, 175, 192, 193, da 196 a 198, 202, 203, 213, da 218 a 220, da 222 a 230, da 232 a 236
231.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 7
232.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, da 6 a 8, da 10 a 14, 16, da 18 a 22
233.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 15 a 17, da 20 a 26, da 28 a 33, 8888888
234.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, da 241 a 243, 258, 259, 266, 270, da 272 a 301, 8888888
235.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 71, 90, 92, da 103 a 105, 122, da 130 a 138, 227, 229, da 231 a 247, da 265 a 267, 472, 480, da 487 a 489, 500, 506, 511, 512, da 516 a 520, da 804 a 808, da 811 a 814, 816, 817, 835, 875, 878, da 892 a 912, da 945 a 949, da 969 a 973, 993, 994, da 1021 a 1025, 1029, 1044, 1565, 1568, 1569, 1582, 1597, 1598, 1601, da 1604 a 1609, da 1611 a 1614, 1616, 1617
236.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 24, da 27 a 29, da 31 a 34, da 36 a 40, 42, 43
237.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 9, 12, 13, 16, da 25 a 27, da 29 a 31, 33, 34, 36, 37, da 39 a 46
238.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 10, da 12 a 15, 17, 18, da 20 a 26, da 28 a 41
239.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1331, 1332, 1336, 1337, 1346, 1353, 1380, da 1542 a 1546, 1556, 1558, 1559
240.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 28, 46, 47, 68, 70, 119, 120, 128, da 151 a 155, da 159 a 162, 168, 174, 175, 180
241.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 32, da 37 a 39, 41, 45, 47, 48, 50, 51
242.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 20, 33, da 37 a 41
243.	Solo la seguente sezione di censimento: 8
244.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 17 a 29
245.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 31, 55, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, da 180 a 198, da 200 a 242, da 245 a 262, da 264 a 274
246.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 18, da 20 a 22, da 28 a 45
247.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 12, 13, da 20 a 24, 26, 27, da 39 a 43, da 48 a 54
248.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, 7, 8, 13, da 25 a 31, 34, 36, da 46 a 64, da 66 a 70, da 83 a 85
249.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 17 a 19, 21, 22, da 24 a 28, da 31 a 95



250.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 15 a 18, da 21 a 24, da 26 a 34, 36, da 39 a 41, 8888888
251.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 16, 17, da 19 a 33, da 35 a 57
252.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 19, 22, da 26 a 28, da 30 a 43, da 45 a 65
253.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314, 319, 320, 323, 340, 376, da 393 a 444
254.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 20, da 23 a 35, da 37 a 43, da 48 a 50, da 52 a 67, da 69 a 97, da 99 a 107, da 110 a 119
255.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 11, 15, da 24 a 28, 30, 31, 35, da 37 a 42, da 62 a 67, 90, 92, 97, 100, da 102 a 112, da 114 a 116, da 119 a 122, da 126 a 176, 8888888
256.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 25, da 27 a 29, 52, 130, 148, 267, 270, 271, 275, da 277 a 279, 281, 282, 470, 471, 478, 479, 481, 482, 587, da 593 a 596, 690, 768, 769, 774, 779, da 781 a 790, 793, 794, da 801 a 803, da 812 a 819, 821, da 825 a 828, da 830 a 835, 849, da 851 a 864, 871, 872, 874, 880, 881, da 884 a 890, da 892 a 899, da 901 a 903, 907, 908, da 910 a 912, da 914 a 1042, da 1045 a 1052
257.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 82, 114, 150, 159, 175, 182, da 235 a 240, da 251 a 253, da 255 a 257, 260, 262, da 306 a 320, da 322 a 328, da 334 a 338, da 340 a 342, da 344 a 358, da 362 a 375, da 378 a 380
258.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 8, da 12 a 26, 28
259.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 13, 50, da 60 a 66, 72, 74, 124, da 134 a 139, 165, 171, da 176 a 178, 194, 198, 231, da 247 a 250, 332, 343, 354, 356, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 391, 397, da 399 a 401, 403, da 406 a 415, da 418 a 420, 422, 425, da 427 a 431, 441, 442, da 444 a 487, 8888888
260.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 17, 19
261.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 24 a 26, 29, da 37 a 75
262.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 196, 198, 199, da 202 a 208, 606, 607, da 620 a 623, 658, 663, 681, 683, da 692 a 694, da 696 a 701, da 703 a 708, da 711 a 713, 715, da 717 a 719, 733, 735, 756, da 758 a 761, da 782 a 792, 821, 822, da 824 a 828, 830, 835, 836, 839, da 841 a 847, da 850 a 853, da 855 a 858, 861, 862, 870, 871, da 873 a 876, 879, 880, da 884 a 890, 892, 893, 895, 896, 898, 899, da 901 a 908, da 910 a 920, 922, 924, 926, 927, da 930 a 935, da 937 a 988
263.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 20
264.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 22 a 24, da 42 a 45, 51, da 56 a 63, 67

09A14316

DECRETO 16 novembre 2009.

Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (nel seguito: il decreto ministeriale 18 dicembre 2008);

Visto in particolare il paragrafo 3 dell'Allegato *A* del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, nel quale viene trattata l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta a seguito di rifacimento parziale di impianti alimentati da biomasse, e viene rinviato a successivo provvedimento la determinazione degli elementi per la valutazione dell'energia elettrica incentivata;

Visti gli ambiziosi obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili, fissati dapprima, con riferimento al 2010 e al solo settore elettrico, dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e



più recentemente, con riferimento al 2020 e all'intero settore energetico, dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Considerato che il perseguimento dei predetti obiettivi, indicativi al 2010 e vincolanti al 2020, richiede non solo di sostenere la produzione di energia elettrica da nuovi impianti, ma anche di salvaguardare le produzioni esistenti;

Considerato che l'art. 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che è incentivata, con i meccanismi previsti ai successivi commi da 144 a 154, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

Considerato che la produzione di energia elettrica da biomassa presenta proprie specificità rispetto alla produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili, soprattutto in ragione dei costi di approvvigionamento della biomassa stessa;

Considerato inoltre che la definizione di biomassa, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, include una varietà di prodotti estremamente diversificata;

Considerato che i costi di investimento, esercizio, manutenzione e approvvigionamento della biomassa dipendono dalla tipologia di biomassa, e risultano usualmente più elevati sa solida;

Considerato che, in ragione del costo di approvvigionamento della biomassa solida, per gli impianti esistenti che cessano dal diritto alle tariffe di cui al provvedimento Cip 6/92, ovvero dal diritto ai certificati verdi, non sussistono, in assenza di appropriati interventi di sostegno, le condizioni per il mantenimento in esercizio degli impianti;

Ritenuto pertanto di dover salvaguardare prioritariamente la produzione di energia elettrica da biomassa solida, in particolare in impianti di potenza superiore a l MW, sostenendo adeguatamente idonei interventi di rifacimento

Decreta:

Art. 1.

Rifacimenti parziali di impianti a biomassa solida

1. Nell'allegato *A* del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il paragrafo 3 è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO



ALLEGATO 1

3. RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE SOLIDE

3.1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

3.1.1. Impianto a biomasse solide ammesso all'intervento di rifacimento parziale

L'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide ammesso all'intervento di rifacimento parziale deve essere costituito almeno da:

- gruppi turbina alternatore, forni di combustione e generatori di vapore o, al posto di questi ultimi due, gassificatori;
- una o più linee per il trattamento dei fumi (generalmente costituite da depolveratori, da uno o più sistemi per la rimozione dei composti acidi e da sistemi di filtrazione).

La richiesta di rifacimento parziale può riguardare esclusivamente impianti alimentati da biomasse solide di potenza nominale media annua superiore ad 1 MW. Non sono ammessi all'intervento di rifacimento parziale gli impianti a biomassa solida costituita o ottenuta dalla parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.

3.1.2. Rifacimento parziale di un impianto a biomasse

L'intervento su un impianto termoelettrico esistente alimentato da biomasse solide è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:
a) l'impianto sia entrato in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora il medesimo impianto abbia ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto;
b) l'intervento comporti la sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi dell'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili al tempo del rifacimento parziale. Per determinare tali migliori tecniche disponibili si farà riferimento alla normativa europea di settore [2008/01/CE].

e) l'intervento comporti un costo specifico complessivo C_S non inferiore a 0,25 M€/MW (milioni di euro al MW); la definizione del costo specifico C_S è riportata al successivo punto 3.2.1

Si precisa inoltre che l'intervento di rifacimento parziale, ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto nel suo complesso, può comprendere anche la realizzazione di altri specifici lavori di rinnovamento dell'impianto, di varia natura, di diversa entità e complessità, sui diversi componenti dell'impianto quali, ad esempio: i gruppi di generatori di vapore, i forni di combustione, i gruppi turbina alternatore, ecc.

L'attuazione di un intervento di rifacimento parziale non pregiudica la facoltà del produttore di effettuare successivamente un intervento di rifacimento totale dello stesso impianto alle condizioni di cui alla Parte III del presente decreto.

3.1.3. Potenza nominale media annua dell'impianto

E' la potenza definita all' articolo 2, comma 1, lettera t).

3.1.4. Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale



La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

3.1.5. Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide.

In particolare il costo complessivo del rifacimento parziale dell'impianto è costituito dai costi sostenuti per l'intervento di sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi sommato a tutti gli altri costi eventualmente sostenuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali dello stesso.

3.1.6. Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide deve essere adeguatamente documentato attraverso un'apposita relazione tecnica-economica firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto stesso;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento proposto.

3.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE DI IMPIANTI A BIOMASSE

3.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti a biomasse solide, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto è ricavabile dalla formula:

$$\mathbf{E_I = W \cdot E_{ai}}$$



I simboli indicati hanno il seguente significato:
E_I è l'energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E_{ai} è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
W è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_S» dell'intervento di rifacimento parziale;
C_S è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (P_d).

3.2.2 Valore del coefficiente di calcolo W

W è una funzione del costo specifico dell'intervento **C_S**:
- W è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per Cs = 0,25 M€/MW e 0,9 per Cs = 1,8 M€/MW
- W è una costante pari a 0,9 per valori di Cs ≥ 1,8 M€/MW.

09A14372

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Noelia Fernández Rull, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Noelia Fernández Rull;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;



Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, le attività formative svolte dall'interessata nel settore specifico dello spagnolo quale lingua straniera, compensano la differenza di durata della formazione e ne integrano e completano la formazione medesima;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Título Universitario Oficial de Licenciada en Periodismo» rilasciato dalla Universitat Autónoma de Barcelona (Spagna) in data 2 settembre 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso de Aptitud Pedagógica» especialidad en lengua y literatura española, conseguito nell'A.A. 2007/2008 presso l'Universitat de Valéncia (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa. Noelia Fernández Rull, cittadina spagnola nata a Castelló De La Plana (Spagna) il 3 aprile 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

45/A - Seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13831

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daniela Petkova Petkova, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Daniela Petkova Petkova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del mese di maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al



possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, le attività formative svolte dall'interessata nell'ambito dell'insegnamento richiesto, compensano la differenza di durata della formazione e ne integrano e completano la formazione medesima;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma za vishe Obrazovanie» Serie UZU-2003 n. 003485 rilasciato in data 7 luglio 2003 dall'Università «Neofit Rilki» di Blagoevgrad (Bulgaria) - Specializzazione «Filologia Inglese» con la qualifica professionale di filologa ed insegnante di lingua inglese, posseduto dalla prof.ssa. Daniela Petkova Petkova, cittadina bulgara nata a Vidin (Bulgaria) il 23 giugno 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

45/A - Prima lingua straniera (inglese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13832

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Margit Zelger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Margit Zelger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

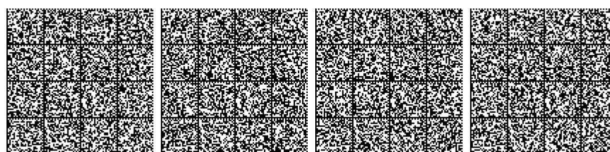
Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;



Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magistra der Philosophie» (Studienrichtung Romanistik: Italienisch, Studienzweig: Italienisch (Lehramt an höheren Schulen); Studienrichtung Anglistik und Amerikanistik: Studienzweig: Anglistik und Amerikanistik (Lehramt an höheren Schulen), rilasciato il 6 novembre 2003 dalla Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

— «Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung dell'Università di Innsbruck (Austria);

— «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (italiano e inglese), rilasciato il 5 settembre 2005 da «Bundes-Oberstufenrealgymanium» di Vienna,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Margit Zelger, nata a Bolzano il 3 dicembre 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A - Prima lingua straniera (inglese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13830

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2009.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 maggio 2008 relativo alla designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Nocciola Romana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 667/2009 del 22 luglio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Nocciola Romana»;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Nocciola Romana» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato regolamento (CE) n.667/2009 del 22 luglio 2009;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata



autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2008, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Nocciola Romana» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Nocciola Romana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 667/2009 del 22 luglio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14200

DECRETO 18 novembre 2009.

Modifica del decreto 29 novembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 289 del 13 dicembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000;

Vista la nota dell'11 novembre 2009, numero di protocollo 17254, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 29 novembre 2007 alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14368



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ait Kaid Rahi Raja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di brevetto di tecnico-estetica para medica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE DIV. I

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ait Kaid Rahi Raja ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Brevetto di Tecnico - Estetica Para Medica», conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del Testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 98, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere nella Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, favorevole al riconoscimento diretto, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente derlla Repubblica n. 394/99 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Il titolo professionale di «Brevetto di tecnico - Estetica para medica» conseguito in Marocco, in data 4 giugno 2002, dalla Signora Ait Kaid Rahi Raja, nata a Marrakech (Marocco) il 1° dicembre1968, cittadina marocchina, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A13840

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lima Grajeda Liliam Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in



Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Lima Grajeda Liliam Karina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Perù) dalla Sig.ra Lima Grajeda Liliam Karina, nata a Cusco (Perù) il giorno 15 novembre 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Lima Grajeda Liliam Karina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13841

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocoi Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Ciocoi Tatiana, nata a Chisinau (Moldavia) il 1° agosto 1967, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Felcer», conseguito in Moldavia nell'anno 1986, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 27425-P in data 10 settembre 2007, con la quale si è comunicato alla Sig.ra Ciocoi Tatiana, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 22 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra CiocoiTatiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Felcer» conseguito nell'anno 1986 presso la Scuola di Medicina di Tiraspol (Moldavia) dalla Sig.ra Ciocoi Tatiana, nata a Chisinau (Moldavia) il 1° agosto 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Ciocoi Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

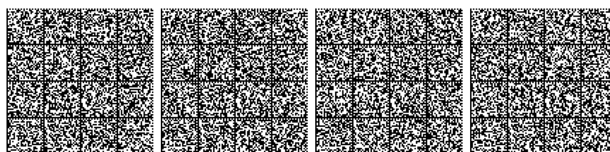
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13842



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo dell'annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1997344	000	029
1997345	000	029
1997601	000	029
1997613	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
8849396	000	029
8884614	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
6500158	000	029
6500159	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
747201	000	059
919466	000	059
919499	000	059
789091	000	059
789899	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
3780818	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1028373	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SPIAGGIA D'ORO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
286602	000	149
288881	000	149

09A14376



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Heading S.r.l.», in Terni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Heading S.r.l. - via A. Bartocci, 18 - Terni.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 novembre 2009.

09A13939

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Naxcel»

Estratto provvedimento n. 212 del 2 novembre 2009

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited - United Kingdom.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia s.r.l.

Specialità medicinale: NAXCEL - confezioni autorizzate: EU/2/05/053/003 - flacone da 100 ml bovini sospensione iniettabile sottocutanea 200 mg/ml - N.I.N. 103602037.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2009)7881 dell' 8 ottobre 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A13829

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Leucogen»

Estratto provvedimento n. 215 del 4 novembre 2009

Titolare A.I.C.: Virbac S.A.

Specialità medicinale: LEUCOGEN.

Confezioni autorizzate:

sospensione iniettabile sottocute gatti fiala vetro tappo alluminio box da 10 fiale - 104228010 EU/2/2009/096/001;

sospensione iniettabile sottocute gatti fiala vetro tappo alluminio box da 50 fiale - 104228022 EU/2/2009/096/002.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2009)5019 del 17 giugno 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A13835

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Equioxx»

Estratto provvedimento n. 221 del 12 novembre 2009

Titolare A.I.C.: Merial S.A.

Rappresentante per l'Italia: Merial Italia s.p.a.

Specialità medicinale EQUIOXX.

Confezioni autorizzate: 8.2 mg/g pasta orale cavalli scatola 1 siringa preriempita da 7.32 g - 104182011 EU/2/08/083/001.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2008)3290 del 25 giugno 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A13834

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1285/2009 del 26 luglio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Molteni».

Nell'estratto della determinazione n. 1285/2009 del 26 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano ROPIVACAINA MOLTENI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 20 luglio 2009, supplemento ordinario n. 123 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: dove è scritto:

«Confezione 2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 038920029/M (in base 10) 153RUX (in base 32)»,

leggasi:

«Confezione 2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche PP da 200 ml - A.I.C. n. 038920029/M (in base 10) 153RUX (in base 32)».

09A14363

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-278) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

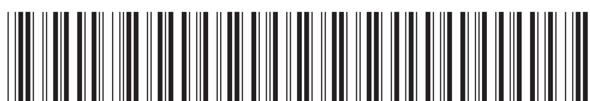
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

